



## Lavoro & Previdenza

La circolare su temi previdenziali e di lavoro

N. 236

20.12.2016

### Legge di Bilancio 2017: esonero contributivo alternanza scuola-lavoro

L'esonero contributivo è triennale e vale massimo 3.250 euro su base annua

A cura di **Daniele Bonaddio**

**Categoria:** Previdenza e Lavoro

**Sottocategoria:** Agevolazioni

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di Bilancio 2017 all'art. 1, co. da 308 a 313 ha riconosciuto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato **studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato**, presso il medesimo datore di lavoro. Lo sgravio contributivo, operativo per il periodo "**1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018**", consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a **3.250 euro su base annua**, per un **periodo massimo di 36 mesi**.

#### Premessa

A seguito della fiducia posta dal Senato mercoledì 7 dicembre alla Legge di Bilancio 2017, tutte le novità in materia di lavoro e pensioni sono divenute definitive, ed entreranno in vigore **dal 1° gennaio 2017**, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge.

Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le novità principali in tema di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di **alternanza scuola-lavoro**

o **periodi di apprendistato** presso il medesimo datore di lavoro (art. 1, co. da 308 a 313 della Legge di Bilancio 2017).

Di seguito, si fornisce una rassegna delle principali novità.

NOVITÀ IN BREVE SULL'ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
→ L'esonero contributivo è rivolto a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro;
→ l'esonero è operativo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018;
→ l'importo di esonero è pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi;
→ l'esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali ma restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL;
→ l'esonero è subordinato all'acquisizione del titolo di studio, che deve avvenire entro 6 mesi;

## L'alternanza scuola lavoro



Realizzare corsi di formazione all'interno del ciclo di studi, sia nel sistema dei licei sia nell'istruzione professionale, è un modello didattico che si sta radicando sempre di più anche in Italia.

Si chiama "**alternanza scuola-lavoro**" e intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all'interno delle aziende, per garantire loro esperienza "sul campo" e superare il gap "formativo" tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e rende difficile l'inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.

L'alternanza intende integrare i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una **collaborazione produttiva tra i diversi ambiti**, con la finalità di creare un luogo dedicato all'apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del "mestiere" in modo

responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un'opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi.

## LA BUONA SCUOLA

Con la Legge 107/2015 (c.d. "Legge buona scuola") questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio.

Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola:

- ✓ in **400 ore** per gli istituti tecnici;
- ✓ e **200 ore** per i licei.

L'alternanza si realizza con attività **dentro la scuola** o **fuori dalla scuola**.

### Dentro la scuola

- Si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all'attività di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture ospitanti e la formazione in aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono l'attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, i consulenti esterni. Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti.

### Fuori dalla scuola

- I percorsi di alternanza possono svolgersi anche all'estero, oppure, durante la sospensione delle attività didattiche o con la modalità dell'impresa formativa simulata.

I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla base di **apposite convenzioni** stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il periodo dell'apprendimento. Affinché si realizzi una convenzione, l'istituzione scolastica si impegna a fare un'attenta e accurata valutazione del territorio in cui va ad inserirsi. Dopo questa fase di studio, le scuole individuano le realtà produttive con le quali poter avviare collaborazioni concrete: queste assumeranno sia la forma di accordi ad ampio raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni operative per la concreta realizzazione dei percorsi.

### COSTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La costituzione del **Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro** presso le Camere di Commercio rappresenta uno strumento di raccordo per facilitare l'incontro tra imprese ed istituzioni scolastiche.



Difatti la L. n. 107/2015 ha previsto che tramite questo strumento sarà possibile conoscere le aziende disponibili ad accogliere gli studenti e stipulare, quindi, apposite convenzioni.

Il Registro si divide in due sezioni:

- ✓ una prima, aperta e consultabile in modo gratuito, dove le aziende e gli enti pubblici e privati indicano il numero di studenti ospitabili ed i periodi dell'anno in cui sarà possibile svolgere i tirocini;
- ✓ la seconda sezione speciale del Registro a cui devono essere iscritte le imprese coinvolte nel percorso di alternanza consentirà la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera.

### Caratteristiche e natura dell'esonero contributivo

La Legge di Bilancio 2017 all'articolo 1, co. da 308 a 313 ha introdotto - per il solo settore privato - un esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato di **studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato**, decorrenti **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018**, presso il medesimo datore di lavoro



Restano esclusi i **contratti di lavoro domestico** e quelli relativi agli **operai del settore agricolo**.

In particolare, lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei **complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a **3.250 euro su base annua**, per un **periodo massimo di trentasei mesi**.

## ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

→ Nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro

Operativo per il periodo "01.01.2017 – 31.12.2017"

### Durata e importo

36 mesi massimo

Massimo 3.250 euro su base annua

L'esonero riguarda il 100% dei contributi previdenziali

Restano esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL

## LEGGE DI BILANCIO 2017

- Articolo 1, comma 308 -

*"Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi*

*dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze".*

## Le condizioni

Una condizione essenziale affinché i datori di lavoro possano procedere alle assunzioni agevolabili, è che queste ultime siano effettuate **entro 6 mesi** dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

- ✓ **30% delle ore di alternanza previste** ai sensi dell'art. 1, c. 33, L. 107/2015 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno

400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio);

- ✓ **30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale** (per i quali, ai sensi dell'art. 17 del Capo III del D.Lgs. 226/2005, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);
- ✓ **30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori** che, ai sensi dell'art. 7 del Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
- ✓ **30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.**



Nota Bene

L'esonero si applica anche ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, **periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.**

## Monitoraggio INPS

È affidato all'INPS il monitoraggio (con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, attraverso l'invio di relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Osserva

Inoltre, si prevede che il Governo, entro il 31 dicembre 2018, proceda alla verifica dei risultati conseguenti all'introduzione dell'esonero contributivo, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

### LIMITI MASSIMI DI SPESA

L'esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di:

- ✓ 7,4 milioni di euro per l'anno 2017;
- ✓ 40,8 milioni di euro per l'anno 2018;
- ✓ 86,9 milioni di euro per l'anno 2019;
- ✓ 84,0 milioni di euro per l'anno 2020.
- ✓ 50,7 milioni di euro per l'anno 2021;
- ✓ 4,3 milioni di euro per l'anno 2022.



Nota Bene

Se dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, risultino scostamenti (anche in via prospettica) del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio.

#### LEGGE DI BILANCIO 2017

- Art. 1, co. 309 -

*"Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308".*

*"Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione".*

**Programma  
operativo  
nazionale "Per la  
Scuola  
-  
competenze e  
ambienti per  
l'apprendimento"**

Relativamente al programma operativo nazionale "**Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento**" del periodo di programmazione 2014/2020, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, viene riconosciuta la possibilità di condurre i controlli previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (che disciplina l'utilizzo dei Fondi strutturali europei) avvalendosi dei propri revisori dei conti (ossia, ex art. 1, c. 616, della L. 296/2006, due revisori chiamati a riscontrare la regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali).



Memo

I controlli in questione sono quelli previsti dall'art. 125, par. 5, del richiamato Regolamento (UE) 1303/2013, secondo cui, nell'ambito delle funzioni dell'autorità di gestione (responsabile della gestione del programma operativo nazionale conformemente al principio della sana gestione finanziaria), la stessa procede, tra l'altro, alle verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e alle verifiche sul posto delle operazioni.

Tale facoltà deve essere esercitata nel rispetto del **principio della separazione delle funzioni** previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali (di cui al richiamato Regolamento (UE) 1303/2013 (comma 312).



Domanda

Cosa s'intende per "istituzioni scolastiche"?



Risposta

A tale proposito, nel corso dell'esame alla Camera, si è precisato che nel richiamato programma operativo nazionale, per "istituzioni scolastiche" si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione.

## Esteso l'ambito di operatività

Nel corso dell'esame alla Camera è stata inoltre introdotta una disposizione volta ad estendere l'ambito di operatività del sistema di alternanza scuola-lavoro **anche alle scuole paritarie private e degli enti locali**.



Nota Bene

In particolare si stabilisce che le risorse destinate dall'art. 1, co. 39, della L. n. 107/2015 all'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, pari a € **100 mln annui dal 2016**, sono ripartite, oltre che tra le istituzioni scolastiche statali, anche tra le scuole paritarie private e degli enti locali, che insieme costituiscono il sistema nazionale di istruzione (art. 1, L. 62/2000).

In base all'art. 1, co. 11, della L. 107/2015, il MIUR, entro il mese di settembre di ogni anno, eroga a favore di ciascuna istituzione scolastica la quota di risorse spettante per il periodo tra settembre e dicembre dell'anno scolastico di riferimento e, contestualmente, comunica in via preventiva l'importo delle ulteriori risorse relative al periodo compreso tra gennaio ed agosto dello stesso anno scolastico, che sarà erogata entro il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo.

## Riferimenti normativi

- Art. 26 della Legge di Bilancio 2017;
- Art. 5, commi da 1 a 4 del D.L. 81/2007;
- INPS, Circolare n. 119 dell'8 ottobre 2007;
- INPS, Messaggio n. 2831 del 27 giugno 2016.

**- Riproduzione riservata -**